

**Istruzioni Operative dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico
in tema di Monitoraggio delle fatture di chiusura:
Venditori di energia elettrica**

Monitoraggio delle fatture di chiusura in capo ai venditori di energia elettrica

I venditori di energia elettrica, qualificati come soggetti obbligati per il monitoraggio *retail* ai sensi del TIMR, sono tenuti a fornire semestralmente, entro 45 gg dalla fine di ciascun semestre, i dati inerenti alla cessazione della fornitura, di seguito indicati:

- a) numero di fatture di chiusura che dovevano essere emesse nel periodo di riferimento, di cui:
 - i. emesse entro i termini stabiliti dalla regolazione di cui all’art.3.1 della deliberazione 100/2016/R/COM;
 - ii. emesse oltre i termini stabiliti dalla regolazione di cui all’art.3.1 della deliberazione 100/2016/R/COM, e distinte in base alle fasce di ritardo (come definite al paragrafo successivo) di cui:
 - 1. emesse oltre i termini per cui il venditore è esente dall’erogazione dell’indennizzo di cui all’art. 7 della deliberazione 100/2016/R/COM al cliente finale ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 17 e 19 del TIQV;
 - iii. non ancora emesse, nonostante siano passati i termini di cui all’art.3.1 della deliberazione 100/2016/R/COM, di cui:
 - 1. non ancora emesse per cui il venditore è esente dall’erogazione dell’indennizzo di cui all’art. 7 della deliberazione 100/2016/R/COM al cliente finale ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 17 e 19 del TIQV;
 - iv. emesse nel trimestre e contabilizzate in trimestri precedenti come non ancora emesse (*cfr.* lettera a), punto iii.);
- b) numero totale di giorni solari impiegati per l’emissione delle fatture di chiusura di cui alla lettera a), punti i) e ii);
- c) numero di indennizzi automatici erogati dal venditore al cliente finale per il mancato rispetto dei termini di emissione della fattura di chiusura ai sensi dell’art. 7 della deliberazione 100/2016/R/COM;
- d) ammontare complessivo di indennizzi automatici di cui alla lettera c).

Nell’ambito dei conteggi dei dati di cui alle lettere a) e b) non vanno considerate le fatture di cui al comma 3.5 della deliberazione 100/2016/R/COM, mentre vanno considerate le fatture di cui al comma 3.4 della medesima deliberazione.

Istruzioni Operative dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico in tema di Monitoraggio delle fatture di chiusura: Venditori di energia elettrica

I dati sopra indicati devono essere forniti con riferimento a ciascun trimestre in cui cade il termine ultimo entro cui il venditore è tenuto ad emettere le fatture di chiusura. Inoltre, le fatture non ancora emesse nonostante sia passato il termine ultimo, e come tali contabilizzate (lettera a), punto iii)) nell’ambito del trimestre in cui cade il termine medesimo, devono essere successivamente contabilizzate, nel trimestre in cui avviene l’emissione, sia tra quelle emesse oltre i termini (lettera a), punto ii)) che tra quelle precedentemente contabilizzate come non ancora emesse (lettera a), punto iv)).

Ad esempio, per una cessazione della fornitura avvenuta per *switching* con data 1° settembre 2016, la fattura di chiusura deve essere emessa entro il 5 o l’11 ottobre 2016 (rispettivamente se in formato cartaceo o elettronico); pertanto le informazioni che il venditore è tenuto a dichiarare in merito a tale cessazione dovranno essere conteggiate nell’ambito del quarto trimestre 2016. Qualora il venditore, rispettando i termini di emissione stabiliti dalla disciplina, emetta la fattura di chiusura prima del termine (ad esempio il 29 settembre), questa deve essere comunque conteggiata nelle informazioni da dichiarare per il quarto trimestre 2016. Diversamente, qualora l’emissione avvenga solo in data 10 gennaio 2017, la fattura deve essere contabilizzata nell’ambito del quarto trimestre 2016 tra quelle non ancora emesse (lettera a), punto iii)) e successivamente conteggiata, nell’ambito del primo trimestre 2017, sia tra quelle emesse oltre i termini stabiliti dalla regolazione (lettera a), punto ii)) che tra quelle emesse nel trimestre e precedentemente contabilizzate come non ancora emesse (lettera a), punto iv)).

Con riferimento a ciascun trimestre, i dati dovranno essere ulteriormente dettagliati per ciascuna tipologia di cliente finale di cui al TIV, comma **2.3, lettere a) e c)** (Domestici, Altri usi connessi in BT¹) e, relativamente a ciascuna tipologia di cliente, per ciascun motivo di cessazione della fornitura (cambio di venditore per *switching* e nei casi diversi dallo *switching*, disattivazione della fornitura e voltura). Infine, relativamente a ciascuna tipologia di cliente finale e ciascun motivo di cessazione della fornitura, i dati - ad eccezione delle informazioni di cui alla lettera a), punti ii.1) e iii) – dovranno essere dettagliati in ragione della tipologia di dati misura utilizzati per l’emissione della fattura di chiusura (dati di misura effettivi, autoletture validate, dati di misura stimati messi a disposizione dal distributore e dati di misura stimati dal venditore stesso).

¹ Sono dunque esclusi dalla raccolta i PdP nella titolarità di clienti appartenenti alla tipologia “Illuminazione pubblica”.

**Istruzioni Operative dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico
in tema di Monitoraggio delle fatture di chiusura:
Venditori di energia elettrica**

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della raccolta i punti di prelievo nella titolarità di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. sottoposti a regime tariffario speciale ai sensi dell’articolo 11, comma 11.bis del decreto legge n. 35/05 da ultimo definiti dall’articolo 29 del decreto legge n. 91/14².

Definizione delle fasce di ritardo di emissione di fatturazione

Ai fini del conteggio del numero di fatture di chiusura emesse oltre i termini stabiliti dalla regolazione, di cui alla lettera a), punto ii. e del numero totale di giorni solari impiegati per l’emissione delle fatture di chiusura, di cui alla lettera b), vengono definite le seguenti fasce di ritardo:

- fascia R1 : da 1 a 10 giorni di ritardo dal termine ultimo per l’emissione della fattura di chiusura da parte del venditore;
- fascia R2 : da 11 a 30 giorni di ritardo dal termine ultimo per l’emissione della fattura di chiusura da parte del venditore;
- fascia R3 : da 31 a 90 giorni di ritardo dal termine ultimo per l’emissione della fattura di chiusura da parte del venditore;
- fascia R4 : da 91 giorni di ritardo in poi dal termine ultimo per l’emissione della fattura di chiusura da parte del venditore.

Disposizioni transitorie e finali

I venditori di energia elettrica sono tenuti a comunicare, per il periodo compreso tra gennaio 2015 e maggio 2016 incluso, i dati di cui alla lettera a), punti i), ii) e iii), ad eccezione dei punti ii.1) e iii.1), e di cui alla lettera b).

A decorrere dal mese giugno 2016 i suddetti venditori dovranno comunicare le informazioni relative a tutte le lettere del presente allegato.

² Cfr. TIT, art. 37.